

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

- **l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura**, di seguito denominata **Unioncamere**, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, in persona del Presidente pro tempore Dr. Andrea Mondello, al presente atto autorizzato con delibera n. 29 del Consiglio dell'Unioncamere del 2 luglio 1997;
- **la Associazione Nazionale Produttori Agricoli - ANPA** di seguito denominata confederazione firmataria;

### PREMESSO

- che l'articolo 8 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che ha istituito presso le Camere di commercio il Registro delle Imprese, ha reso obbligatoria l'iscrizione nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali del registro per gli imprenditori commerciali e agricoli, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e delle società semplici e che lo stesso comma ha previsto l'annotazione in apposita sezione speciale del registro delle imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
- che l'articolo 8 comma 8, lettera c) della legge n. 580/1993 ha richiesto particolari procedure agevolative e semplificative per la tenuta delle sezioni speciali del registro;
- che, in attuazione dell'articolo 8 comma 8, lettera d), della legge n. 580/1993, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 - articolo 9 - ha istituito presso ogni Camera di commercio il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), alla cui denuncia sono tenuti gli esercenti tutte le attività economiche la cui dichiarazione alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti;
- che l'Unioncamere, a norma dell'articolo 7 della legge n. 580/1993 e dell'articolo 2 del suo Statuto, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, nonché cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate;



- che la Confederazione firmataria rappresenta imprenditori appartenenti ai settori economici dell'agricoltura tenuti ad essere iscritti nel Registro delle Imprese come sopra descritto;
- che le parti ritengono necessario operare congiuntamente per semplificare gli adempimenti amministrativi cui, per la loro attività, sono tenute le imprese;
- che tra gli elementi di semplificazione a disposizione delle parti vi è l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici e delle tecniche di comunicazione e trasmissione dei dati e dei documenti che tali strumenti consentono;
- che tali strumenti e tecniche comportano tuttavia un livello di informatizzazione dei processi di lavoro che non è adeguatamente diffuso tra le imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, le quali rappresentano oltre il 70% del complesso delle imprese del nostro Paese;
- che il processo di informatizzazione delle imprese deve essere favorito, in primo luogo, rendendo accessibili i servizi avanzati che le Camere di commercio sono in grado di erogare con tali modalità, anche al fine di consentire agli imprenditori di valutare le opportunità e le convenienze che tali strumenti e tecniche possono rappresentare;
- che comunque vi è un livello di dimensione aziendale che non permette investimenti così impegnativi, tanto da spingere in ogni caso l'impresa a utilizzare i canali usuali di accesso ai servizi amministrativi;
- che in particolare per le Camere di commercio, che gestiscono servizi ad elevato contenuto di informatizzazione e di impiego di strumenti e tecnologie all'avanguardia, ciò comporta la necessità di conservare una organizzazione tradizionale del flusso di lavoro, mentre un più accentuato ricorso degli utenti all'approccio informatico e telematico ai servizi camerali potrebbe consentire un migliore utilizzo delle strutture e degli organici, un deciso miglioramento della qualità dei servizi e dei tempi di soddisfazione per gli utenti;
- che le strutture territoriali delle Confederazioni di categoria già oggi svolgono in larga parte per gli associati servizi di consulenza, assistenza e intermediazione verso la pubblica amministrazione, comprese le Camere di commercio;
- che tali strutture territoriali possono adeguare le loro procedure e l'organizzazione per l'utilizzo degli strumenti e delle tecniche informatiche e telematiche;
- che appare pertanto utile e opportuno che, attraverso il coinvolgimento delle associazioni territoriali di categoria, sia aumentato il numero degli sportelli a disposizione degli utenti e delle imprese per l'accesso ai servizi del registro delle imprese - ivi compresa l'iscrizione e la modificazione della posizione nel registro - e,

*so*

*lu*

in genere, ai servizi delle Camere di commercio, anche di certificazione e di informazione economica;

- che è dunque interesse reciproco delle parti avviare collegamenti operativi sperimentali per moltiplicare le opportunità per gli operatori di accesso ai servizi delle Camere di commercio, in attesa di una più completa definizione delle regole tecniche dei collegamenti telematici e informatici tra privati e pubbliche amministrazioni, che saranno definite in attuazione dell'articolo 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- che appare peraltro in linea con le norme sull'accesso agli atti del procedimento amministrativo, a norma della legge 7 agosto 1990, n.241 e - per quanto applicabile - del DPR 27 giugno 1992, n. 352, assicurare alle associazioni di tutela delle imprese la possibilità di prendere visione, mediante collegamenti telematici e procedure informatiche, degli atti del procedimento dai quali si possa valutare lo stato del procedimento stesso che riguardi un soggetto iscritto all'associazione richiedente;
- che la comunicazione e diffusione da parte delle Camere di commercio delle informazioni contenute nel registro delle imprese alle associazioni di categoria che si avvarranno del presente protocollo d'intesa integrano attività indispensabili per la riuscita del collegamento, rientrano nelle attività previste dal citato D.P.R. n. 581/1995, riguardano dati personali raccolti e diffusi in forza di legge e inseriti in registri pubblici e, pertanto, non sono soggette a limitazioni a norma della legge 31 dicembre 1996, n.675;
- che l'utilizzo da parte delle associazioni territoriali dei dati acquisiti dagli archivi informatici delle Camere di commercio possono essere utilizzati dalle associazioni esclusivamente nell'ambito delle attività contemplate dal presente protocollo d'intesa,

**TUTTO CIO' PREMESSO FRA LE PARTI  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

*Articolo 1*

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

*Articolo 2*

1. La Confederazione firmataria dichiara la propria disponibilità a livello nazionale e territoriale, anche per mezzo di proprie articolazioni operative e funzionali, a collaborare con l'Unioncamere, con le Camere di commercio e con la loro società di informatica - Infocamere s.c.p.a. - per impiantare un sistema di collegamento telematico e informatico che, nel pieno rispetto delle attribuzioni di legge delle Camere di commercio, consenta alle sedi locali delle associazioni confederate di

*so*

*lun*

svolgere le operazioni rilevanti per le competenze camerali, a partire da quelle previste per il registro delle imprese, operando per conto delle imprese associate.

2. La Confederazione firmataria si impegna a svolgere la più ampia attività di informazione presso gli associati, fornendo a questi ultimi ogni assistenza e consulenza necessaria per consentire il pieno soddisfacimento degli obblighi di legge nei confronti delle Camere di commercio.

### *Articolo 3*

1. L'Unioncamere svolgerà ogni iniziativa necessaria per lo sviluppo della presente intesa e promuoverà l'adesione ad essa delle Camere di commercio, unitamente alle associazioni aderenti a tutte le Confederazioni firmatarie a livello nazionale, per garantire il pieno raggiungimento degli scopi prefissi con il presente Protocollo d'intesa.

### *Articolo 4*


1. L'effettiva operatività in ciascuna provincia del presente protocollo d'intesa è subordinata alla espressa manifestazione di volontà di aderire all'iniziativa da parte della Camera di commercio competente e della associazione territoriale.
2. La Camera di commercio e l'associazione territoriale stipulano un apposito accordo per aderire alle intese contenute nel presente protocollo d'intesa e ai conseguenti accordi operativi.

### *Articolo 5*

1. A seguito del presente protocollo d'intesa saranno raggiunti accordi operativi, anche con l'ausilio di Infocamere s.c.p.a., per la definizione degli aspetti tecnici, tecnologici, procedurali, economici e di garanzia.

Per l'Unioncamere

Il Presidente  
Andrea Mondello



---

Per l'ANPA

Il Presidente  
Furio Venarucci



---

Roma, 20 dicembre 2007